

# COMUNE DI CARLOPOLI

Provincia di Catanzaro



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE x COPIA

N. 81

OGGETTO:

**Riapprovazione, integrazione e aggiornamento Regolamento per lo svolgimento delle sedute di giunta comunale in modalità telematica.**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno DICIOOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 14,00 nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	TALARICO EMANUELA	Sindaco	X	
2	DE SANTIS LUIGI	Vice Sindaco	X	
3	MANCUSO RAFFAELE	Assessore		X

Fra gli assenti sono giustificati i Signori: Raffaele Mancuso.

Il Sindaco Emanuela Talarico assume la Presidenza.

Partecipa alla seduta il dott. Francesco Mazzitelli, segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte dei Responsabili dei servizi interessati è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Decreto Lgs. 267/2000 Art. 49 Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  IL RESPONSABILE  Angiolina Gallelli	Decreto Lgs. 267/2000 Art. 49 Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile  IL RESPONSABILE  _____
--	---

## LA GIUNTA COMUNALE

**Preso atto** che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto risultano espressi i pareri prescritti dall'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.L.gs 18 Agosto 2000, n. 267, riportati in allegato all'originale del presente atto.

### **Visti:**

- l'art.12 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m. e i. recante il Codice dell'amministrazione digitale
- l'art.97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. e i. recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- l'art.35 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m. e i. recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
- l'art.77, comma 2 del Decreto legislativo 19 aprile 2016, n.50 e s.m. e i. recante il Codice dei contratti pubblici;
- l'art.73 del Decreto Legge 16 marzo 2020 n.18 recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27;
- la delibera n.71 del 11.11.2020 che stabiliva l'approvazione delle linee guida per lo svolgimento delle sedute di giunta comunale da remoto a causa della pandemia da Covid;

**Premesso** CHE l'articolo 73, c. 1 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. Cura Italia), ha disposto che *«al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»*;

### **Dato atto che:**

la *ratio legis* dell'articolo 73 è stata quella di consentire, in fase pandemica e per motivi legati alla sicurezza e prevenzione sanitaria della diffusione del virus Covid-19, anche in assenza di una specifica previsione regolamentare, la possibilità di svolgere le sedute degli organi collegiali in modalità da remoto o mista;

sono state definite le disposizioni temporanee per gestire l'emergenza epidemiologica Covid-19 a seguito del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 - Criteri per lo svolgimento delle sedute di Consiglio e Giunta Comunale in modalità telematica;

lo stato di emergenza pandemico è stato prorogato al 31 marzo 2022, da ultimo con D.L. 24 dicembre 2021 n. 221, convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2022, n. 11;

con successivo Decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, veniva dichiarata la conseguente cessazione dello stato di emergenza (G.U. Serie Generale n.70 del 24-03-2022);

**Richiamati** i seguenti articoli della Costituzione:

l'art. 114, comma 2, il quale stabilisce che i comuni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione;

l'art. 117, comma 6, il quale stabilisce anche che i comuni hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

**Considerato** che il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) con l'art. 3 attribuisce ai comuni propria autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa e con l'art. 7 stabilisce che, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;

**Vista** la nota da parte del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con circolare n. 33 del 19/04/2022 ha fornito opportune indicazioni circa lo svolgimento dei consigli comunali in videoconferenza dopo la conclusione dello stato emergenziale;

è stato chiesto un parere all'Avvocatura Generale dello Stato, per verificare se, alla luce delle norme vigenti, gli enti locali, nell'ambito della propria autonoma potestà regolamentare, possano disciplinare le proprie riunioni in modalità mista o in videoconferenza, anche in fase successiva al contesto emergenziale disciplinato dal richiamato art.73 del dl. n. 18/2020, assicurando sempre il rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità, pubblicità delle sedute e identificazione certa dei partecipanti, previsti dall'ordinamento vigente;

L'Avvocatura Generale dello Stato, con il parere reso, ha evidenziato che l'inciso contenuto nel predetto art. 73 “che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza” convince sulla possibilità di adozione di un regolamento in tal senso, in linea con le disposizioni del TUEL (D.lgs. n.267/2000) che, in generale, all'art. 7, prevede che *“Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”*;

Alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio delle richiamate disposizioni, l'Avvocatura Generale dello Stato conclude ritenendo che *“gli Enti locali possano, nell'ambito della propria potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni in videoconferenza o in modalità mista, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse”*;

**Rilevato che:**

in base al disposto dagli articoli 6, 7 del TUEL, gli enti locali hanno la potestà regolamentare di disciplinare il funzionamento delle sedute delle giunte comunali e dei consigli comunali e metropolitani;

nello specifico, l'articolo 6 del Tuel statuisce che *“Lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente (...) e i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente”*; l'articolo 7 stabilisce che *“il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare (...) per il funzionamento degli organi ...”*;

nel corso dello stato di emergenza l'utilizzo dello svolgimento delle sedute in videoconferenza di giunta e consiglio è stato largamente utilizzato anche al fine di garantire in sicurezza e distanziamento la normale attività collegiale programmata;

**Considerato che** il D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)", all'art. 12. "Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa", prevede che:"

*1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati*

*nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b) ...;*

*2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee guida ...";*

**Constatato inoltre che** lo strumento delle sedute in videoconferenza, definito con apposito regolamento anche in fase post emergenziale favorisce una maggiore efficacia e tempestività dell'azione amministrativa del Comune di Carpoli circa lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale con modalità telematica, con la possibilità per i suoi componenti di partecipare a distanza alle sedute della stessa, nel rispetto della collegialità della seduta;

**Tenuto conto che** la *ratio legis* dell'articolo 73 del D.L. 18/2020 è stata quella di consentire l'utilizzo dello strumento della videoconferenza anche in un periodo non emergenziale;

**Ritenuto pertanto che** le modalità telematiche di svolgimento della Giunta Comunale tramite video conferenza, costituisca valida e legittima alternativa allo svolgimento in sede, purché sia garantita la riservatezza del collegamento, atteso che le riunioni della Giunta Comunale non sono pubbliche;

**Considerato inoltre che** in tutto il periodo pandemico è stato sperimentato con successo che le odierne tecnologie di comunicazione permettono la contestuale partecipazione del Sindaco, degli assessori e del Segretario comunale all'adunanza della Giunta anche da remoto, consentendo il pieno esercizio del mandato ai componenti il collegio senza che sia necessaria la loro presenza fisica;

**Ritenuto** opportuno garantire tale modalità, realizzando l'obiettivo di una più ampia partecipazione ed operatività della Giunta e la maggiore condivisione delle decisioni dalla stessa assunte;

**Riscontrati** lo schema regolamentare sottoposto all'approvazione nel mese di novembre 2020 con delibera n.71 rispetta i principi di legge e dà adeguata garanzia del rispetto delle condizioni che regolano lo svolgimento delle sedute, quali riscontro del numero legale, accertamento dell'esito della votazione, verbalizzazione, ecc.;

**Ritenuto** di riconfermare l'approvazione delle linee guida contenute nella delibera n.71 anche cessata la fase pandemica che disciplinano il funzionamento della Giunta Comunale, anche attraverso riunioni in videoconferenza, composto di n. 5 articoli e forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Visto** il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale,

**Visto** il preventivo parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del servizio ai sensi dell'art.49 TUEL 267/2000;

### **DELIBERA**

1. Di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
2. di riapprovare, integrare e aggiornare le disposizioni della delibera n.71/2020 per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute collegiali della Giunta comunale, dando atto che nel nuovo articolato composto da n. 6 articoli, allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, abroga e sostituisce il precedente articolato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 71/2020;
3. di dare mandato ai diversi Settori per quanto di rispettiva competenza a dare attuazione alle presenti Linee Guida ed a provvedere agli eventuali adempimenti e/o adeguamenti tecnologici, finalizzati a rendere possibile e/o più agevole lo svolgimento delle sedute;
4. di dare atto che il presente provvedimento deve essere attuato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Tuel.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

F.to in originale (Emanuela Talarico)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to in originale (Dr. Francesco Mazzitelli)

---

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

F.to: \_\_\_\_\_

---

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to: \_\_\_\_\_

---

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

F.to: Angiolina Gallelli

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto Legislativo N° 267/2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to in originale (Dr. Francesco Mazzitelli)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

**la presente deliberazione:**

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).
- è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).
- è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale (art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000).
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000).

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to in originale (Dr. Francesco Mazzitelli)